

I rapporti Stato-Chiesa nell'Europa dei Quindici

Tiziano Rimoldi

1. – La Dichiarazione di Amsterdam.

L'argomento delle "radici cristiane dell'Europa", dopo avere sollevato un rovente dibattito in occasione della redazione della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, è approdato alla Convenzione incaricata di stilare la nuova Costituzione europea. Tuttavia tale argomento non è nuovo nell'ambito dell'Europa dei Quindici. Infatti, esso si era già presentato in occasione della firma del Trattato di Amsterdam.

Con il Trattato di Amsterdam, siglato il 2 ottobre 1997, i paesi dell'Unione europea (UE) hanno meglio precisato alcuni punti del precedente Trattato di Maastricht, "al fine di creare un'unione più stretta fra i popoli europei e di sviluppare le istituzioni per il raggiungimento degli obiettivi comuni di libertà, di sicurezza e di giustizia"¹. In quell'occasione sono stati rivisti sia il Trattato istitutivo dell'Unione europea (TUE) che il Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE).

Già a partire da due anni prima della firma del Trattato di Amsterdam, alcune confessioni religiose, in particolare tedesche, avevano presentato in varie circostanze la proposta di inserire un articolo che preservasse lo *status* che le diverse Chiese hanno all'interno di ciascuno Stato. L'azione delle Chiese interessate era evidentemente tesa a salvaguardare una posizione di favore all'interno dell'assetto costituzionale dei diversi paesi, ma anche a mettere un'ipoteca sul loro ruolo futuro all'interno dell'UE. In particolare, nel 1996, un gruppo di esperti vicini alla Santa Sede, propose che l'articolo F del TUE riconoscesse il ruolo rivestito dalle Chiese nella formazione dell'*ethos* europeo: "L'Unione europea riconosce il posto specifico delle Chiese nell'identità e nelle culture degli Stati membri, così come nell'eredità comune dei popoli europei"². L'articolo 236 del TCE avrebbe poi dovuto essere modificato come segue: "La Comunità europea rispetta il regime giuridico proprio delle Chiese e delle altre comunità religiose negli Stati membri e la specificità delle loro strutture interne"³. La proposta si è poi concretizzata anche a livello diplomatico, attraverso un intervento ufficiale di alcuni paesi, tra cui l'Italia. Tuttavia, nonostante l'appoggio autorevole di diversi paesi membri, la resistenza esercitata da altri paesi di forte tradizione laica, prima fra tutti la Francia, hanno fatto sì che la proposta non fosse inserita in alcun documento avente valore giuridico⁴. Tuttavia, essa non è stata del tutto abbandonata, essendo stata, almeno in parte, "ripescata" nell'ambito delle dichiarazioni annesse al Trattato di Amsterdam e precisamente nella Dichiarazione n. 11:

¹ G. Barberini, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2000, p. 292.

² Cit. in M. Ventura, *La laicità dell'Unione europea. Diritti, mercato, religione*, Torino, 2001, p. 241.

³ Cit. in M. Ventura, *op. cit.*, p. 241.

⁴ Sulla genesi della Dichiarazione n. 11, cfr. G. Barberini, *op. cit.*, pp. 298-301; F. Margiotta Broglio, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Europea*, in F. Margiotta Broglio, C. Mirabelli, F. Onida, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, 2000, pp. 156-160.

L'Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.

L'Unione europea rispetta egualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.

Sebbene la natura della Dichiarazione n. 11, da un punto di vista formale, non sia giuridica, ma “soltanto” politica⁵, essa non è per questo incapace di incidere sulla realtà del divenire dell'UE.

Così, almeno da un punto di vista politico, la UE si è dichiarata incompetente a definire il regime relativo alle Chiese e alle associazioni e comunità religiose presenti negli Stati membri, e al tempo stesso si è impegnata a non pregiudicare detta regolamentazione. Accanto alle istituzioni religiose, sono state inserite anche le organizzazioni filosofiche e non confessionali, a testimonianza dell'interesse e della rilevanza che suscitano le istanze non religiose nel panorama europeo.

Nel nostro articolo, prima di ritornare ancora una volta sul tema delle “radici cristiane” dell'Europa, vorremmo brevemente analizzare quale sia in effetti lo *status* riconosciuto alle Chiese nell'ambito dei Quindici.

2. – Classificazioni dei diversi sistemi di relazioni Stato-Chiesa.

Come è noto, gli attuali sistemi di relazioni tra Stato e Chiesa, o dovremmo forse meglio dire tra Stato e *Chiese*, sono il risultato di complesse vicende storiche che, almeno a partire dal XVI secolo, hanno visto gli Stati europei battersi tra loro, anche per motivi legati alle confessioni a cui i regnanti avevano aderito, secondo il principio del *cuius regio eius et religio*; questo combattimento nei confronti dell'“esterno” aveva poi spesso anche un risvolto “interno”, sia nella lotta per estirpare l'“eresia”, sia per “rosicchiare” alla chiesa “ufficiale” una porzione di potere sempre più consistente. Il risultato di questa lunga contesa, in cui nel XVIII secolo si inserisce come elemento nuovo il pensiero dei Lumi, ha portato, nell'ambito di un territorio relativamente ristretto, se paragonato alle estensioni asiatiche, americane o africane, a una molteplicità di Stati ciascuno caratterizzato da un suo peculiare atteggiamento verso il fenomeno religioso e quindi verso le confessioni religiose e le Chiese, che di tale fenomeno incarnano la dimensione istituzionale.

Tuttavia, nonostante questa varietà, secondo la dottrina giuridica più tradizionale è possibile ricondurre i tipi fondamentali di sistemi di relazioni, almeno basandosi sulla posizione che le Chiese hanno nei diversi ordinamenti giuridici, a tre grandi gruppi⁶.

Un primo gruppo è caratterizzato dal fatto che una o, più raramente, più Chiese hanno assunto il ruolo di “Chiesa di Stato” o di “Chiesa stabilita”. A questo gruppo appartengono la Danimarca, la Finlandia, la Grecia, l'Inghilterra e la Svezia.

Il secondo gruppo, di cui fanno parte Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo, Italia, Portogallo e Spagna, si caratterizza per la separazione tra Stato e Chiesa da un lato, ma per un altro lato da una spiccata tendenza a ricercare accordi e concordati con le confessioni religiose al fine di regolare le cosiddette materie miste, cioè quelle su cui entrambe le parti rivendicano competenza e giurisdizione.

Esiste poi un terzo e ultimo gruppo, caratterizzato da una separazione, più o meno rigida, tra lo Stato e la Chiesa. A questo gruppo appartengono sicuramente la Francia, ma anche l'Olanda e persino l'Irlanda.

⁵ G. Barberini, *op. cit.*, p. 298: “Tuttavia, in dottrina è presente un'opinione secondo cui alla Dichiarazione vada riconosciuta una certa rilevanza giuridica. In particolare, Robbers fra l'altro evidenzia il fatto che si sono avuti casi in cui la Corte di giustizia ha tenuto conto di altre analoghe dichiarazioni e che i Governi, durante il negoziato pur controverso, hanno riconosciuto importanza alla questione; sarebbe pertanto difficile, se non impossibile, ipotizzare un atto giuridico comunitario in senso contrario”.

⁶ Cfr. G. Robbers, *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, Milano-Baden Baden, 1996, pp. 350-352.

La classificazione testé presentata, sotto certi aspetti, riprende quella di Francesco Ruffini, che aveva suddiviso a sua volta i sistemi di relazioni tra Stato e confessioni religiose in tre: subordinazione, separazione e coordinazione. I sistemi di subordinazione a loro volta possono essere suddivisi in due ulteriori sottosistemi, a seconda che siano le Chiese ad essere subordinate allo Stato, o, viceversa, siano le Chiese ad assoggettare lo Stato o a identificarsi con esso. Questi due sottosistemi hanno assunto, nelle loro forme storiche più estreme, la definizione, rispettivamente, di cesaro-papismo e di teocrazia⁷.

Secondo Francesco Margiotta Broglio, tuttavia, i paesi dell'UE che hanno mantenuto uno stretto contatto con una o più confessioni "stabilite", come la Danimarca, Finlandia, Regno Unito e Svezia, ad eccezione forse della Grecia, sono più difficilmente "incasellabili" nello schema ruffiniano dei paesi in cui vige la subordinazione. A tale proposito egli propone una ulteriore classificazione, cioè quella tra Stati laici o non-confessionisti e Stati confessionisti, basandosi sui modelli formali di rapporti con le confessioni religiose.

Tuttavia, come rilevano sia Margiotta Broglio che Robbers, il dato formale giuridico in realtà dice poco sull'effettività di detti regimi o sistemi. Così, ad esempio, se formalmente l'Irlanda è un paese inserito tra i paesi "laici", tuttavia l'influenza sociale della Chiesa cattolica non soltanto non necessita di previsione normative particolari per dispiegare la sua azione, ma è molto più rilevante, per restare in ambito insulare, dell'influenza esercitata dalla Chiesa anglicana in Inghilterra, dove pure gode dello *status* di *established church*. Inoltre, all'interno di ciascun paese possono essere rinvenute situazioni di notevole disomogeneità. Così, ad esempio, nella Francia laica e separatista, possiamo trovare nei tre dipartimenti della regione dell'Alsazia-Mosella un regime di culti "riconosciuti".

Così, se nel prosieguo utilizzeremo questa tripartizione "classica" sarà sia per motivi di praticità sia per metterne in mostra le lacune.

3. – I paesi con Chiese nazionali o "stabilite".

I paesi con Chiese nazionali o "stabilite" in Europa si collocano tutti nell'area protestante in senso lato, comprendendo in essa anche la Chiesa anglicana⁸, ad eccezione ovviamente della Grecia, che si situa nell'ambito dell'ortodossia.

Semplificando, potremmo dire che nelle monarchie scandinave ha prevalso la dottrina luterana dei due regni o dei due uffici: mentre il governo o ufficio temporale attende all'amministrazione civile delle leggi, i responsabili dell'ufficio spirituale si occupano del regno della grazia, predicando l'evangelo e amministrando correttamente i sacramenti. Il governo temporale, tuttavia, deve prendere tutte le disposizioni utili affinché i ministri dell'evangelo possano esercitare il loro ruolo senza impedimenti. Il governo spirituale, per parte sua, nell'esercitare la sua responsabilità profetica, anche verso il governo temporale, anziché ricorrere a forme di *potestas directa* o *indirecta*, farà affidamento alla predicazione della Parola per indurre il governo temporale

⁷ Cfr. F. Margiotta Broglio, *op. cit.*, p. 122-124.

⁸ Sia per la Chiesa d'Inghilterra che per le Chiese luterane dei paesi scandinavi, si può parlare di Chiese episcopali storiche. In entrambi i casi infatti, i vescovi hanno aderito alla Riforma con l'insieme delle rispettive chiese. In questo passaggio essi hanno mantenuto però la loro carica, seppure in un quadro di riferimento ormai cambiato. Infatti, non si può più fare riferimento per queste chiese alla antica formula *ubi episcopus, ibi Ecclesia*. In queste chiese la consacrazione episcopale, piuttosto che indicare la ininterrotta successione apostolica attraverso l'imposizione delle mani, evidenzia la continuità tra la chiesa prima della Riforma e quella successiva ad essa; da qui il carattere di episcopato "storico". Cfr. J.-C. Groschens, *Les institutions et le régime juridique des cultes protestants*, Paris, 1957, p. 38; M. Pacaut, *Les institutions religieuses*, Paris, 1951, pp. 85-89.

a prendere o a mutare propri provvedimenti⁹. Da qui la conseguenza, tra l'altro, che il sistema di governo della Chiesa non è di per sé significativo rispetto al cammino della salvezza¹⁰.

La Danimarca¹¹ sembra la traduzione più compiuta rinvenibile nell'UE della concezione appena esposta. Infatti, in Danimarca, in base all'art. 4 della Costituzione "La Chiesa Evangelica Luterana è la Chiesa Nazionale Danese". Sebbene a partire dal 1849 in Danimarca non sia più obbligatorio per i cittadini danesi appartenere alla Chiesa nazionale, la Chiesa nazionale (*Folkekirke*) ha però mantenuto una posizione particolare. L'ordinamento interno della Chiesa nazionale è dettato principalmente dalla legge, sia costituzionale che ordinaria, mentre le altre confessioni religiose sono libere di organizzarsi secondo i propri statuti interni. La Chiesa nazionale è sotto il controllo del Parlamento e del Ministero degli affari ecclesiastici e le regole di appartenenza a tale Chiesa sono stabilite da una legge ordinaria. A livello parrocchiale i membri della Chiesa nazionale hanno la possibilità di eleggere i rappresentanti per i consigli ecclesiastici parrocchiali. La Chiesa nazionale non ha personalità giuridica e vive piuttosto sotto la forma di "agenzia centrale dello Stato a fini amministrativi"¹². I ministri della Chiesa nazionale e altro personale ecclesiastico sono una sorta di impiegati pubblici e sono retribuiti direttamente dallo Stato¹³. Per le altre confessioni religiose è possibile ottenere il riconoscimento dal Ministero degli affari ecclesiastici attraverso una procedura amministrativa che si concreta in un decreto regio. Il riconoscimento implica per i ministri di culto di dette confessioni la possibilità di vedere riconosciuti civilmente atti del proprio ministero (in particolare, battesimi, matrimoni, funerali) e di rilasciare certificati in merito aventi valore legale¹⁴. L'insegnamento della religione nella scuola primaria, oltre all'insegnamento relativo alla fede luterana professata dalla Chiesa nazionale, comprende anche, nelle ultime classi, religioni "straniere" e altre filosofie di vita. In ogni caso i genitori possono sottrarre i propri figli da tale insegnamento, purché provvedano essi stessi a fornire un'educazione religiosa¹⁵. Nel 1999, in occasione del 150° anniversario dalla democratizzazione del regime costituzionale danese, si è posto il problema della posizione della Chiesa nazionale¹⁶. Non sono mancate le critiche all'attuale sistema. Tuttavia, è interessante notare che, per quanto riguarda i vescovi, i decani e i vicari della Chiesa nazionale, solo una minoranza di essi si è espressa a favore della costituzione di organi autonomi di governo ecclesiastico o di un sinodo¹⁷.

⁹ Cfr. B. Reymond, *Entre la grace et la loi. Introduction au droit ecclésiastial protestant*, Genève, Labor et Fides, 1992, pp. 33-35.

¹⁰ Questa concezione differisce in maniera consistente da quella cattolica, che vede nella struttura ecclesiastica, ed in particolare nell'ufficio petrino ed episcopale, l'intervento diretto della volontà divina, e che trova nella Costituzione conciliare *Lumen Gentium*, in particolare nel suo capitolo III, una delle più compiute presentazioni.

¹¹ Il regno danese è composto, oltre che dalla Danimarca, dalle isole Faroe e dalla Groenlandia. Sui rapporti tra Stato e Chiesa in Danimarca, cfr. I. Dübeck, *Stato e Chiesa in Danimarca*, in G. Robbers, *op. cit.*, pp. 37-58; I. Dübeck, *The Constitutional Regime and the Religious Denominations in Denmark*, in *The Constitutional Status of Churches in the European Union Countries. Proceedings of the Meeting, University of Paris XI, November 18-19, 1994*, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 91-100.

¹² I. Dübeck, *Stato e Chiesa in Danimarca*, *op. cit.*, p. 41.

¹³ Tuttavia, sebbene formalmente sia lo Stato a finanziare la Chiesa nazionale, i fondi provengono direttamente dal bilancio statale solo per il 12% del costo totale. Infatti, per il 78% i fondi sono reperiti attraverso la tassa ecclesiastica prelevata dalla Stato sui redditi degli appartenenti alla Chiesa nazionale e per il 10% dalle rendite provenienti dal patrimonio a disposizione della Chiesa nazionale. Cfr. F.O. Overgaard, *Church and State in 150 Years. A Danish Anniversary 1999*, in "European Journal for Church and State Research", 7, 2000, pp. 37-44.

¹⁴ Sulla condizione delle minoranze religiose in Danimarca, cfr. P. Garde, *Legal status of minority churches and religious communities in the Kingdom of Denmark. Liberty without equality*, in *The Legal Status of Religious Minorities in the Countries of the European Union. Proceeding of the Meeting, Thessaloniki, November 19-20, 1993*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 81-114.

¹⁵ Cfr. P. Garde, *op. cit.*, pp. 92-95.

¹⁶ Gli articoli della Costituzione danese vigente (1953) che riguardano la Chiesa nazionale e le altre confessioni sono otto: artt. 4, 6, 66, 67, 68, 69, 70, 71.

¹⁷ Cfr. F.O. Overgaard, *op. cit.*, p. 34.

Anche in Finlandia esistono stretti legami tra lo Stato e la Chiesa luterana. La vita della Chiesa luterana finlandese è regolata dal Codice ecclesiastico, promulgato in base all'art. 83 della Costituzione. Rispetto alla situazione danese, la Chiesa luterana gode di maggiore autonomia, infatti è l'Assemblea generale della Chiesa che sola può proporre emendamenti al Codice ecclesiastico, dovendo il Parlamento e il Presidente della Repubblica limitarsi ad approvare o a rigettare *in toto* gli emendamenti proposti. Tuttavia, da un punto di vista formale, l'autorità suprema della Chiesa è il governo finlandese, mentre la sua confessione di fede è contenuta in un testo di legge¹⁸. La Finlandia, a partire dal XII secolo, è stata oggetto di contesa tra Svezia e Russia. Nel 1809 la Finlandia divenne parte della Russia e solo nel 1919 poté avere la sua indipendenza e una sua costituzione. La Chiesa ortodossa ha pertanto avuto una certa rilevanza all'interna della Finlandia, rilevanza che ha tutt'ora mantenuto dato che anche la sua confessione di fede e la sua struttura sono disciplinate da una legge del Parlamento. Pertanto la Finlandia si trova nella posizione di avere ben due Chiese di Stato. Sebbene in tempi recenti, lo Stato abbia cercato di rendere maggiormente autonoma la vita della Chiesa luterana¹⁹, tuttavia essa, nella nuova costituzione, entrata in vigore il 1° marzo 2000, continua ad essere normata per mezzo della legge civile. Anche in Finlandia per il finanziamento delle due Chiese di Stato esiste una imposta ecclesiastica pagata dai membri e riscossa con le altre imposte dallo Stato²⁰. Il personale delle due Chiese è in parte equiparato ai pubblici dipendenti. Nella scuola è possibile ricevere l'istruzione religiosa in base alla propria appartenenza confessionale, a spese dello Stato, oppure si può optare per un insegnamento di etica e filosofia. Le altre confessioni religiose operano come enti di diritto privato e possono ottenere il riconoscimento come persone giuridiche presso il Ministero dell'Educazione.

Tra i paesi scandinavi che in questi anni hanno rivisto la loro posizione rispetto ai rapporti Stato-Chiesa certamente la Svezia è quella che ha innovato maggiormente. Nel 1998 il Parlamento svedese ha modificato la Costituzione e provveduto alla sostituzione della precedente legislazione in materia ecclesiastica con una legge sulle comunità religiose e una legge sulla Chiesa di Svezia. Grazie a questi nuovi testi normativi, la Chiesa di Svezia²¹, a partire dal 1° gennaio 2000, ha abbandonato lo *status* di Chiesa di Stato. Le parrocchie e le diocesi non fanno più parte dell'apparato statale, ma sono semplicemente le articolazioni territoriali della Chiesa di Svezia. La Chiesa di Svezia è un'entità con personalità giuridica a se stante, e precisamente una comunità religiosa registrata. Anche le altre confessioni religiose possono acquisire il medesimo *status*. Essendo venuto meno la struttura legislativa statale che reggeva la Chiesa di Svezia, essa ha dovuto elaborare le proprie discipline organiche al fine di stabilire le norme interne del regime ecclesiastico. Così, a partire dal 1° gennaio 2000, la Chiesa di Svezia si regge secondo una propria Ordinanza ecclesiastica. L'assise suprema della Chiesa di Svezia resta il Sinodo Generale, organo assembleare elettivo. Dal punto di vista del sostentamento della Chiesa, è rimasta una sorta di imposta ecclesiastica, pagata in misura ridotta da coloro che non appartengono alla Chiesa di Svezia. Tale imposta è giustificata dal fatto che praticamente tutto il sistema cimiteriale nazionale è gestito dalla Chiesa di Svezia e pertanto anche coloro che appartengono ad altre confessioni devono necessariamente ricorrere ad essa in occasione di funerali²². A partire dall'anno fiscale 2001 anche

¹⁸ Cfr. M. Heikkilä, *et al.*, *Stato e Chiesa in Finlandia*, in G. Robbers, *op. cit.*, pp. 304-306.

¹⁹ Ad esempio, nella procedura della nomina dei vescovi, la competenza del Presidente della Repubblica è stata eliminata da una modifica al Codice ecclesiastico presentata dal Sinodo e approvata nel 1999. Cfr. J. Seppo, *Church and State in Finland in 1999*, in "European Journal for Church and State Research", 7, 2000, pp. 213, 214.

²⁰ Oltre alle persone fisiche, sono sottoposte all'imposta ecclesiastica della Chiesa luterana anche le società e le associazioni, a meno che la maggioranza delle azioni sia posseduta da persone che appartengono alla Chiesa ortodossa. Cfr. M. Heikkilä, *et al.*, *op. cit.*, pp. 311, 312.

²¹ La Chiesa di Svezia è una chiesa luterana, avendo l'assemblea di Uppsala del 1593 che essa è fondata "sulla Bibbia, sul credo apostolico, niceno e atanasiano, sulla confessione di Augusta del 1530 e sull'ordinamento liturgico del 1571" (R. Schött, *Stato e Chiesa in Svezia*, in G. Robbers, *op. cit.*, p. 319).

²² Cfr. L. Friedner, *Church and State in Sweden in 1999*, in "European Journal for Church and State Research", 7, 2000, pp. 225 ss.

alle altre confessioni religiose sarà possibile usufruire dell'apparato statale per raccogliere dai propri membri le contribuzioni.

Tra gli Stati europei più complessi dal punto di vista dei rapporti Stato-Chiesa vi è certamente il Regno Unito. Esso è composto da diversi paesi: Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Il Regno Unito non ha una costituzione scritta e in esso vige il principio della *common law*, cosa che rende ancora più complessa l'identificazione del quadro di riferimento. In Inghilterra vi è una *Established Church*, cioè la Chiesa anglicana²³. Il re inglese, per effetto dell'Atto di Supremazia del 1534, emanato sotto il regno di Enrico VIII, aveva assunto il titolo di "capo supremo". In seguito, nel periodo elisabettiano, il titolo venne mutato in quello di "supremo governatore". In Inghilterra, la Chiesa anglicana è inestricabilmente legata alla struttura statale stessa. Il suo diritto canonico "è considerato una parte integrante del diritto inglese"²⁴ ed è promulgato con assenso reale. È la regina che nomina arcivescovi, vescovi e diaconi dei capitoli cattedrali su proposta del primo ministro. I due arcivescovi e 24 vescovi anziani siedono nella Camera dei Lords. La Chiesa di Inghilterra è guidata episcopalmente (vi sono 108 vescovi) e governata sinodalmente²⁵. Il Sinodo Generale è eletto dai laici e dal clero di ciascuna diocesi e si incontra a Londra o York almeno due volte all'anno per considerare la legislazione che riguarda il buon andamento della Chiesa. Il Sinodo Generale, per fare acquisire ai suoi provvedimenti valore di legge, deve sottoporli all'approvazione del Parlamento, che può approvarli o respingerli in toto, senza la possibilità però di apportarvi modifiche.

Nel Galles, così come nell'Irlanda del Nord, la Chiesa anglicana non è più una *Established Church*, mentre in Scozia la chiesa "stabilita" è la Chiesa nazionale scozzese (Kirk), che è una chiesa riformata presbiteriana. Essa è libera di autogovernarsi e non è sottoposta al controllo del Parlamento. La regina è membro della Chiesa nazionale scozzese.

In Inghilterra, l'istruzione religiosa impartita nelle scuole gestite dallo Stato non può essere confessionale. I programmi e i testi sono approvati da diverse commissioni in cui sono rappresentate, oltre alla Chiesa d'Inghilterra, anche altre confessioni religiose, cristiane e non. Ogni giorno gli alunni sono chiamati a partecipare ad un atto collettivo di culto, che deve avere carattere "genericamente cristiano"²⁶.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, nel Regno Unito, "il finanziamento statale delle Chiese è estremamente limitato...In ogni caso lo Stato non paga gli stipendi o le pensioni del clero né provvede ai costi di funzionamento delle Chiese"²⁷.

Infine, nel gruppo degli stati che hanno un particolare rapporto con una Chiesa, vi è la Grecia. La Costituzione greca inizia "Nel nome della Santa Trinità, Consustanziale, e Indivisibile...". Nel successivo articolo 3 è affermato che "La religione predominante in Grecia è quella della Chiesa orientale ortodossa..."²⁸. La Grecia è forse l'unico stato europeo che può essere definito "confessionista". Lo *status* di chiesa "dominante", infatti si traduce nel fatto che "la religione cristiana ortodossa è la religione ufficiale dello Stato greco...[La Chiesa ortodossa greca] è trattata dallo Stato con sollecitudine particolare e con una politica di favore che non si estende ad

²³ La Chiesa d'Inghilterra è organizzata in due province ecclesiastiche sotto la giurisdizione degli Arcivescovi di Canterbury e di York. Le due province coprono, oltre all'intera Inghilterra, l'isola di Man, le Channel Islands, le Isles of Scilly e una piccola parte del Galles. Il territorio di ciascuna provincia è diviso in diocesi; il totale delle due province supera le quaranta diocesi. Cfr. www.church-of-england.org, *Organisation of the Church of England*.

²⁴ D. McClean, *Stato e Chiesa nel Regno Unito*, in G. Robbers, *op. cit.*, p. 336.

²⁵ Tra gli organi di governo della Chiesa d'Inghilterra, nel 1998 si è aggiunto l'Archbishops' Council per coordinare, promuovere, e aiutare la missione della Chiesa di Inghilterra. È composto di 19 membri e 7 direttori il cui compito è dare un indirizzo nazionale alla Chiesa e sostenere le comunità locali. Cfr. J.D. Mc Clean, *Church and State in Britain in 1999*, in "European Journal for Church and State Research", 7, 2000, pp. 233, 234.

²⁶ D. McClean, *Stato e Chiesa nel Regno Unito*, *cit.*, p. 341.

²⁷ D. McClean, *Stato e Chiesa nel Regno Unito*, *cit.*, p. 346.

²⁸ Cit. in S. Ferrari, I.C. Ibán, *Diritto e religione in Europa occidentale*, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 47, note 5 e 7.

altre fedi e religioni”²⁹. Lo Stato greco infatti si fa carico completamente delle spese necessarie al mantenimento della Chiesa ortodossa greca. La situazione delle minoranze religiose è assai difficile rispetto agli altri Stati dell’UE in cui esiste una Chiesa di Stato. Infatti, sebbene la libertà religiosa sia tutelata dall’art. 13 della Costituzione greca, le condizioni concrete in cui si trovano coloro che non appartengono alla Chiesa “dominante” possono essere a volte molto difficili. La Grecia è stata infatti condannata a più riprese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per avere violato l’articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, in particolare in rapporto alla concreta irrogazione di sanzioni per violazione del divieto di proselitismo³⁰, sancito sempre dall’art. 13 della Costituzione, e per apertura non autorizzata di luoghi di culto³¹. In particolare, per l’apertura di un nuovo luogo di culto è necessaria l’autorizzazione del Metropolita ortodosso competente territorialmente. Il Ministero dell’educazione e dei culti può concedere l’apertura anche in caso di autorizzazione negata, peraltro ipotesi assai rara dato che “in pratica i Metropoliti sono quasi sempre contrari all’apertura di questi luoghi di culto ed il Ministero, di regola, non li contrasta”³². In Grecia, gli avvenimenti relativi alla conquista dell’indipendenza dello Stato greco hanno contribuito a fissare nella considerazione comune l’idea che la religione sia da identificarsi “con la nazionalità e quindi i non ortodossi non sono visti come veri figli della Grecia, perché i veri greci sono solo ortodossi”³³. L’entrata nella UE della Grecia ha per certi versi messo in crisi questa prospettiva. Uno degli esempi di tale crisi è stata la decisione di eliminare dai documenti di identità l’indicazione dell’appartenenza confessionale per conformarsi agli standard europei vigenti. L’arcivescovo ortodosso Christodoulous ha presentato al governo³⁴ una petizione con tre milioni di firme per protestare contro tale rimozione e chiedendo un referendum, nonostante che la più alta corte amministrativa abbia sentenziato che l’inclusione dell’appartenenza religiosa sulle carte d’identità è incostituzionale³⁵.

4. – I paesi concordatari.

Gli Stati concordatari ritengono, o hanno ritenuto, che i rapporti tra Stato e Chiesa siano meglio regolati per mezzo di concordati, o comunque di accordi di cooperazione con le confessioni religiose presenti sul territorio nazionale. Lo strumento concordatario, che di solito può essere assimilato a un trattato internazionale, in particolare è stato utilizzato quasi esclusivamente dai paesi europei continentali in cui la Chiesa cattolica è la confessione di maggioranza.

In Austria, il concordato con la Chiesa cattolica è del 1933, integrato poi nel corso degli anni da altri trattati. Altri accordi sono stati fatti con le Chiese protestanti (Confessione di Augusta ed elvetica), con la Chiesa greco-ortodossa, con la comunità ebraica, con la comunità musulmana e con

²⁹ C.K. Papastathis, *Stato e Chiesa in Grecia*, in G. Robbers, *op. cit.*, p. 79.

³⁰ Cfr. A.N. Marinos, *Il concetto di proselitismo religioso secondo la costituzione greca*, in “Coscienza e Libertà”, 1999, n. 33, pp. 51-72.

³¹ Uno dei casi più noti è quello di Minos Kokkinakiss, scomparso nel 1999, un fedele della Congregazione dei Testimoni di Geova: “fu condannato all’esilio quattro volte a causa delle sue convinzioni religiose; è stato arrestato 60 volte e ha trascorso sei anni e mezzo in carcere. La Corte Europea ha condannato la Grecia al risarcimento di tre milioni e mezzo di dracme, per la violazione dell’art. 9 della Convenzione europea sui diritti umani, relativo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”. (Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS), *Rapporto 2000 sulla Libertà Religiosa nel Mondo*, Roma, 2000, p. 146). Sul caso Kokkinakis, tra i contributi più recenti, cfr. M. Ventura, *op. cit.*, pp. 76-81.

³² C.K. Papastathis, *op. cit.*, p. 87. Cfr. J.M. Konidaris, *Legal Status of Minority Churches and Religious Communities in Greece*, in *The Legal Status of Religious Minorities*, cit., pp. 171-181.

³³ ACS, *Rapporto 2002 sulla Libertà Religiosa nel Mondo*, Roma, 2002, p. 52.

³⁴ Il governo greco avrebbe peraltro “accusato il primate di Grecia Christodoulous, di menzogna e di danneggiamento dell’immagine della Grecia con la sua accusa agli ebrei di avere forzato il governo a eliminare l’indicazione dell’appartenenza religiosa dalle carte d’identità”. (ACS, *Rapporto 2002*, cit., p. 51).

³⁵ Cfr. D.W. Hendon, D.E. Greco, *Notes on Church-State Affairs*, in “Journal of Church and State”, 44, 2002, n. 1, p. 189.

altre confessioni (circa una dozzina). Queste confessioni godono dello statuto di “organizzazioni religiose riconosciute”. In base a una legge del 1998, altre confessioni possono accedere allo status di “comunità religiose confessionali”³⁶, mentre le confessioni che non ricadono in nessuna delle due categorie vivono sotto forma di club, o di associazioni non riconosciute. Le confessioni che appartengono alla prima categoria godono di diritti che sono negati alle altre, come la possibilità di ricevere sovvenzioni statali e di operare nelle c.d. “comunità separate” (ospedali, carceri, forze armate).

Sebbene i documenti legislativi belgi riportino spesso l’espressione “separazione tra Stato e Chiesa”, in Belgio sei confessioni posseggono uno *status* particolare: cattolica, protestante, ebraica, anglicana, islamica e ortodossa greca e russa. Per queste confessioni lo Stato paga i salari dei ministri di culto che abbiano la cura di una parrocchia o di una diocesi riconosciuta dal governo, nonché le spese per le fabbricerie che attendono al buon funzionamento dei luoghi di culto e delle case canoniche di dette confessioni. Le altre confessioni vivono come associazioni di diritto privato e “non si può dire che questi gruppi posseggano uno statuto giuridico propriamente invidiabile”³⁷. Una situazione simile è presente in Lussemburgo, dove, oltre alla Chiesa cattolica, con cui vige un concordato, godono dello *status* di enti di diritto pubblico le comunità protestanti luterana e riformata e la comunità ebraica³⁸.

In Germania, oltre al livello statale, riveste una particolare importanza il livello dei rapporti tra Chiese e le regioni (Länder). Le confessioni religiose maggiori, tra cui quella cattolica e quella protestante, godono dello statuto di corporazioni pubbliche, pur non facendo parte della struttura dello Stato. È noto che le comunità religiose che godono di questo statuto, così come in Austria, sono ammesse a riscuotere, con l’assistenza dell’apparto fiscale di ciascuna regione, un’imposta ecclesiastica dai propri membri. Tali imposte sono molto alte, potendo arrivare anche all’8-9% del reddito. Sia in Germania che in Austria esistono università confessionali pagate dallo Stato o dalle regioni.

I modelli italiano e spagnolo sono molto simili tra loro. In entrambi i casi, la Chiesa cattolica è la chiesa di maggioranza ed entrambe le nazioni sono state in passato degli Stati confessionisti cattolici. Negli ultimi vent’anni, entrambe le nazioni hanno aperto anche alle altre confessioni religiose la possibilità di sottoscrivere accordi con lo Stato per regolare la vita istituzionale delle medesime e le materie di comune interesse. La Spagna, tuttavia, finanzia in maniera diretta soltanto la Chiesa cattolica, attraverso la possibilità data a ciascun contribuente di potere destinare una parte delle sue imposte alla Chiesa cattolica o per altri fini. In Italia il modello di finanziamento è simile, ma è stato allargato anche ad alcune delle confessioni che hanno firmato un’intesa con lo Stato.

Il Portogallo è uno stato concordatario dal 1940. Nel 1975 il concordato con la Chiesa cattolica è stato modificato. Recentemente, è stata approvata una nuova legge sulla libertà religiosa. Nessuna Chiesa viene finanziata direttamente, anche se la Chiesa cattolica gode di un regime di esenzioni e di finanziamenti per attività particolari.

In tutti i paesi concordatari l’insegnamento religioso confessionale è fornito nelle scuole pubbliche a spese dello Stato, e vi è la possibilità per coloro che non professano la religione insegnata, di essere esentati o di seguire corsi alternativi.

³⁶ Nel 2001 sono state ammesse a godere dello *status* di “comunità religiosa” altre nove confessioni. La Congregazione dei Testimoni di Geova aveva chiesto di potere accedere allo *status* di “organizzazione religiosa riconosciuta”, ritenendo di avere tutte le caratteristiche necessarie. Tra queste vi era la presenza nel paese da oltre dieci anni, ma il Ministero dell’Educazione e la Corte costituzionale hanno interpretato la legge vigente in materia considerando che il periodo decorre dal momento in cui viene presentata la domanda, anche se la confessione è presente da oltre un centinaio di anni in Austria. La Congregazione dei Testimoni di Geova ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. Cfr. ACS, *Rapporto 2002 sulla Libertà Religiosa nel Mondo*, Roma, 2002, p. 30.

³⁷ R. Torfs, *Stato e Chiesa in Belgio*, in G. Robbers, *op. cit.*, p. 18.

³⁸ Cfr. A. Pauly, *Chiesa e Stato in Lussemburgo*, in G. Robbers, *op. cit.*, pp. 205-222.

5. – I paesi separatisti.

Il gruppo dei paesi separatisti è estremamente eterogeneo. Non è errato dire che, in effetti, si tratta di un gruppo o categoria residuale, caratterizzata principalmente dal fatto che i paesi che ne fanno parte non possono essere inquadrati nei due gruppi precedenti³⁹.

Tra i paesi separatisti, ci soffermeremo particolarmente sulla Francia e sulla sua storia. È con la rivoluzione francese del 1789 che si produce quella che R. Rémond definisce la «breccia» «nell'ordine antico fondato sul principio della religione di Stato e su un intreccio strettissimo fra religione e società... Per la prima volta in una società europea l'appartenenza confessionale non sarà più la misura dei diritti individuali né la condizione della cittadinanza»⁴⁰. Nell'articolo 10 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* viene affermato: “*Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi*”⁴¹. Non siamo ancora alla laicità, mette però giustamente in guardia Rémond. In effetti, con l'approvazione della *Costituzione civile del clero* del 1790, seguita a un provvedimento eversivo dell'asse ecclesiastico, i costituenti avevano, in qualche modo, fatto propri alcuni tratti di quel *gallicanesimo* che, a datare dalla *Prammatica Sanzione* in poi, è stato patrimonio comune dei governanti francesi⁴². Napoleone, con il Concordato del 1802 riporta la pace religiosa con la Chiesa romana, la quale rinuncia alla restituzione dei beni ecclesiastici. Napoleone tuttavia non rinuncia a legiferare unilateralmente promulgando gli *articles organiques*. Anche i protestanti e gli ebrei sono in qualche modo forzati ad organizzarsi secondo modelli imposti. Il ritorno all'*ancien régime* fa sì che la Chiesa cattolica ritorni ad essere la chiesa preminente, lasciando però agli altri culti una libertà reale.

È con il XX secolo che la Francia sceglie più decisamente la sua strada, portando a compimento un processo iniziato nell'ultimo ventennio del XIX secolo con l'avvento al potere di un gruppo guidato dal presidente Jules Grévy che persegue una politica di *ralliement* di tutte le forze repubblicane e anticlericali. Nel 1901 “sarà Waldeck Rousseau a far votare una legge che instaura per le associazioni un regime estremamente liberale, salvo che per le congregazioni religiose, alle quali viene applicato uno statuto discriminatorio, le cui limitazioni riflettono la tradizione di diffidenza della monarchi e dei parlamenti di *ancien régime* nei confronti degli ordini religiosi”⁴³. Il gabinetto Combes procede alla soppressione degli ordini religiosi, dei conventi, delle scuole religiose. Nel 1905 segue la legge di separazione⁴⁴. La Chiesa cattolica, a causa del suo rifiuto di accettare le modalità previste per l'organizzazione degli persone morali ecclesiastiche, per effetto della legge del 13 aprile 1908, perde il patrimonio immobiliare gestito dalle *fabriques*⁴⁵. Il processo di “laicizzazione” si svolge più duramente, rispetto ad altri settori, nel mondo della scuola⁴⁶. La

³⁹ Cfr. S. Ferrari, *The Western European Model of Church and State Relations*, in “Fides et Libertas”, 2001, pp. 55, 56.

⁴⁰ Rémond R., *La secolarizzazione. Religione e società nell'Europa contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 53.

⁴¹ Tale affermazione non sarà rimessa mai veramente rimessa in discussione, se si esclude la tragica parentesi di Vichy. Tra gli apporti più recenti e meglio documentati sul regime di Vichy, cfr. Paxton R., *Vichy 1940-1944. Il regime del disonore*, Milano, Il Saggiatore, 1999, in particolare pp. 145-149.

⁴² È purtroppo tristemente nota la strage dei c.d. *refrattari*, sacerdoti che non accettavano le condizioni poste dai rivoluzionari per l'esercizio del loro ministero.

⁴³ Rémond R. *op. cit.*, p. 115.

⁴⁴ Cfr. Morange J., *Le régime constitutionnel des cultes en France*, in *The Constitutional Status*, cit., pp. 119 ss.

⁴⁵ Da tale stato di cose è nata una situazione paradossale che si trascina sino ad ora per cui il proprietario di tutti i luoghi di culto cattolici costruiti prima di tale data è lo Stato, che ne paga le opere di manutenzione, creando di fatto una situazione di svantaggio per le altre confessioni religiose.

⁴⁶ Cfr. Ceccanti S., *Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multiethniche*, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 79-95.

perdurante ostilità della Chiesa ad applicare la legge sulle associazioni culturali porta nel 1924 ad una legislazione che tenga conto delle particolarità statuarie delle *associations diocésaines*.

Nel 1946 la IV Repubblica nel primo articolo della Costituzione afferma la laicità dello Stato: “*La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale*”. Secondo i commentatori dell’epoca, in quel contesto laicità aveva una connotazione di neutralità o di imparzialità dello Stato nei confronti di tutte le credenze e le convinzioni⁴⁷.

I fondatori della Quinta Repubblica non innovarono in materia, semplicemente mutuando nell’articolo 2 della Costituzione il primo articolo di quella del 1946 e aggiungendo un secondo e un terzo comma: “*Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances*”.

La laicità, tuttavia, è il regime vigente nella *Veille France*, dato che nei dipartimenti dell’Alsazia-Mosella è ancora vigente il concordato con la Chiesa cattolica e il riconoscimento, e relativo sovvenzionamento diretto, dei culti protestanti (Confessione di Augusta, Chiesa riformata) e ebraico.

La separazione dei Paesi Bassi si caratterizza con un atteggiamento meno “rigoroso” verso le Chiese, e in pratica le differenze con il sistema francese consistono essenzialmente nella mancanza di una vera e propria “militanza laica” da parte dei pubblici poteri. Si tratta cioè di elementi difficilmente reperibili da dati costituzionali, o legislativi in genere⁴⁸.

L’Irlanda, dal punto di vista sociologico è tanto semplice quanto è complicata dal punto di vista del diritto. Infatti, mentre la Chiesa cattolica è la Chiesa della stragrande maggioranza degli abitanti e conta delle percentuali assai rilevanti di praticanti, con una influenza sociale veramente importante, dal punto di vista del diritto l’Irlanda, anche per la sua storia tormentata, è costituita dalla fusione di un sistema di *common law* e di costituzione scritta. Sebbene l’Irlanda non finanzia alcuna confessione religiosa e rispetti la libertà di coscienza, essa riconosce, in quanto Stato, “che a Dio Onnipotente è dovuto l’omaggio del culto pubblico” e che “il Suo Nome sarà riverito e la religione rispettata e onorata”⁴⁹.

6. – Un modello europeo.

Abbiamo così visto, anche se in maniera quanto mai sommaria, come i rapporti Stato-Chiese nell’Europa dei Quindici si presentino assai diversamente caratterizzati, almeno da un punto di vista formale. In effetti, come abbiamo accennato, si è evidenziato come l’aspetto strettamente legale e la schematizzazione subordinazione-separazione-coordinazione in realtà non sia in grado di chiarire quale sia la dinamica realmente esistente tra le confessioni religiose e gli Stati. Silvio Ferrari, uno degli studiosi più attenti al tema dei rapporti Stato-Chiese, propone un modello di riferimento intorno al quale, in realtà, convergerebbero in maniera più o meno accentuata tutti paesi occidentali europei, ed in particolare quelli che fanno parte dell’Unione. Tale modello si caratterizza per la presenza di tre grandi elementi distintivi:

a. *il diritto di libertà religiosa.*

Tutti i paesi che fanno parte dell’UE hanno firmato la *Convenzione europea dei diritti dell’uomo* (1950) e il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* (1966) che, rispettivamente agli artt. 18 e 9, difendono il diritto ad avere e manifestare le proprie convinzioni religiose, con la sola limitazione dell’ordine, della salute e della morale pubblica e del rispetto dei diritti e della libertà

⁴⁷ Cfr. Morange J., *op. cit.*, pp. 124-126.

⁴⁸ Cfr. S.C. van Bijsterveld, *Stato e Chiesa in Olanda*, in G. Robbers, *op. cit.*, pp. 223-245.

⁴⁹ Art. 44 della Costituzione irlandese, cit., in J. Casey, *Stato e Chiesa in Irlanda*, in G. Robbers, *op. cit.*, p.

degli altri. Inoltre, tutti i paesi hanno articoli costituzionali o atti legislativi aventi valore fondante consacrati alla protezione della libertà religiosa di tutti i cittadini.

b. *l'incompetenza religiosa dello Stato e l'autonomia dei gruppi religiosi.*

Anche nei paesi in cui lo Stato è direttamente “incaricato” della gestione ecclesiastica, la Chiesa di solito mantiene una sua sfera di autonomia, particolarmente per quanto riguarda l'aspetto dottrinale.

c. *la cooperazione selettiva degli Stati e dei gruppi religiosi.*

Le confessioni religiose sono a tutti gli effetti gruppi sociali. In esse, in quanto formazioni sociali, si svolge la personalità dell'uomo⁵⁰. Anche nei paesi di più stretta separazione, esistono ambiti nei quali le confessioni religiose e lo Stato interagiscono, o in cui lo Stato affida alle confessioni specifici compiti, e i relativi finanziamenti, nella consapevolezza che spesso il suo intervento diretto nei medesimi settori sarebbe più costoso e meno efficace. Purtroppo, in quasi tutti gli Stati, le possibilità di accedere liberamente ai livelli più stretti di cooperazione sono riservati a determinate confessioni, o sono limitate da prescrizioni, a volte giustificabili soltanto in base a pretese di carattere storico. In questo campo le aree tradizionali di interesse sono quelle relative al finanziamento e alle esenzioni fiscali, all'insegnamento confessionale della religione nelle scuole pubbliche, all'assistenza religiosa nelle “comunità separate”.

7. – Alcune considerazioni finali.

Il processo di unificazione europea si è svolto parallelamente a profondi mutamenti nella società europea. Mentre la secolarizzazione avanza inesorabile, erodendo il numero dei credenti praticanti o che comunque si riconoscono nelle religioni tradizionali, movimenti religiosi “nuovi” (ma in realtà spesso millenari) hanno trovato una *audience* nei nostri paesi, dove peraltro, per usare una terminologia economica, resta una “domanda” di spiritualità sostanzialmente “inevasa”. Il fenomeno della migrazione delle masse provenienti dal sud e dall'est del mondo ha portato, insieme alla manodopera spesso indispensabile all'economia comunitaria, culture ed esperienze di spiritualità che credevamo espulse definitivamente dal suolo europeo, come l'Islam.

Di fronte a questo panorama ricco di incertezze, ma anche di grandi opportunità, le maggiori Chiese tradizionali sembrano per il momento reagire cercando di difendere la loro residua capacità di incidere negli ordinamenti giuridici dei paesi dell'UE. A mio modesto avviso, infatti, la pretesa di inserire nella futura costituzione europea un riferimento alle radici cristiane dell'Europa è un tentativo evidente di cautelarsi, in modo che le confessioni cristiane maggiormente influenti e meglio “sistematate” nei confronti degli Stati possano mantenere le loro posizioni, magari sulla base di una valorizzazione della loro influenza sulla cultura europea⁵¹. Addirittura, partendo dalla considerazione che i cristiani sono “la maggioranza”⁵², il moderatore della Chiesa evangelica tedesca (EKD), Manfred Koch, e il cardinale Karl Lehmann, presidente della Conferenza episcopale

⁵⁰ Cfr. art. 2, Costituzione italiana

⁵¹ Ad esempio, in Italia, il riconoscimento del “valore della cultura religiosa” è servito a permettere la permanenza dell'insegnamento confessionale cattolico a spese dello Stato nelle scuole pubbliche.

⁵² Secondo quanto riporta l'agenzia evangelica tedesca “Idea”, (cit. in AdN n. 23 del 21 giugno 2002), il 58,4% degli europei sono cattolici, il 18,4% protestanti, l'11% anglicani e il 2,7% ortodossi, mentre i musulmani si attestano intorno al 2%. Il restante 7,5% non ha alcuna affiliazione religiosa. Queste statistiche, in realtà non dicono niente circa l'effettiva pratica della religione o la sua incidenza nella vita morale e spirituale delle persone. Quel lusinghiero 58,4% potrebbe risultare in massima parte composto dai c.d. “cristiani a quattro ruote”, cioè da coloro che si recano in chiesa soltanto in tre occasioni della loro vita, battesimo, matrimonio, funerale, e quindi sempre su quattro ruote!

tedesca, hanno proposto in una dichiarazione del 7 giugno 2002 che la costituzione europea includa un riferimento a Dio⁵³.

Questo tipo di atteggiamento pone dei grossi dubbi circa l'effettivo significato che le Chiese europee più influenti intendono dare ai documenti nati dal dialogo ecumenico. Basti pensare alla recente *Charta oecumenica* firmata a Strasburgo il 22 aprile 2001, in cui le Chiese firmatarie si impegnano per "contribuire a plasmare l'Europa". Così i riferimenti alle "tradizioni", all'"eredità spirituale del cristianesimo", alla "dannosa concorrenza", al "cautelarsi" contro alcune nuove comunità religiose, possono, a quanto pare, essere tranquillamente interpretati dalle Chiese firmatarie come possibilità di porre ostacoli alla vita stesse delle confessioni di minoranza o delle comunità non tradizionali, come ad esempio fa l'arcivescovo Christodoulos, oppure di imporre ai non-cristiani (ma anche ai cristiani che, ad esempio, non plaudono al mantenimento del crocifisso nei luoghi pubblici) un riferimento alla divinità nel documento fondante l'unità politica dell'UE, come vorrebbero il moderatore Koch e il cardinale Lehmann.

Proprio mentre nascono qua e là in Europa movimenti politici che chiamano alla crociata contro l'invasore islamico, e mentre alcuni Stati di grande tradizione libertaria, come la Francia, si avvitano in una spirale involutiva e assolutamente spropositata rispetto all'effettiva pericolosità del fenomeno dei nuovi movimenti religiosi, considerato complessivamente, le Chiese europee hanno certamente una missione nei confronti degli Stati e dell'UE ed è quella di fondare questa nuova entità politica e sociale sui principi della legalità, della democrazia, del rispetto dei diritti umani. Troppo male è stato fatto in nome del legame che "doveva" esistere tra un popolo e una o più chiese. La Chiesa di Svezia sembra avere scommesso sulla sua capacità di influenzare le coscienze attraverso la sua autorità religiosa e morale, e non attraverso il mantenimento di una rendita di posizione. Speriamo che anche altre Chiese politicamente influenti scelgano di seguire la stessa strada.

Le entità politiche che si sentono deboli hanno spesso la tentazione di appoggiarsi sulla religione per potere legittimare se stesse. Speriamo che l'Europa che nasce scelga di non seguire questa strada, ma si fondi davvero "sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà...sui principi di democrazia e dello stato di diritto"⁵⁴, che sono il vero patrimonio comune che è nato dall'esperienza europea e che la dovrebbe caratterizzare, affinché i credenti, siano essi cristiani, ebrei, musulmani, o altro ancora, siano essi di comunità maggioritarie o minoritarie, e i non credenti, possano tutti sentirsi come bene accolti nella casa comune Europa.

⁵³ Cit. in AdN n. 23 del 21 giugno 2002.

⁵⁴ Preambolo della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*.